

- (7) Sulla base delle informazioni fornite dall'Ungheria, l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a questi tipi di operazione è stato efficace semplificando la riscossione dell'imposta e impedendo l'evasione fiscale. L'attuazione della misura speciale ha limitato le perdite di entrate pubbliche e generato entrate di bilancio supplementari. Inoltre gli effetti economici della pandemia di COVID-19 potrebbero portare a un forte aumento del numero di liquidazioni nel prossimo futuro, sottolineando la necessità di prorogare la misura speciale.
- (8) La deroga richiesta dovrebbe essere limitata nel tempo, ma ancora consentire all'amministrazione fiscale di introdurre altre misure convenzionali allo scopo di affrontare il problema e ridurre le perdite per il bilancio pubblico, in particolare quelle connesse a pratiche fraudolente, prima che la misura speciale scada, rendendo così superflua un'ulteriore proroga della misura speciale. Solo in casi eccezionali si concede una deroga, ritenuta una soluzione estrema, che consenta il ricorso al meccanismo di inversione contabile per specifici settori oggetto di frode. L'autorizzazione dovrebbe pertanto essere prorogata solo fino al 31 dicembre 2024.
- (9) La misura speciale non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione(UE) 2018/789,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2018/789, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2024.».

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 3

L'Ungheria è destinataria della presente decisione

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. ŠIRCELJ

21CE2661

